

- (4) Il diritto dell'Unione, comprese le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE, è stato applicato al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 126 e l'articolo 127, paragrafo 1.
- (5) In vista del termine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nel Regno Unito alle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nell'Unione e conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.
- (6) Il Regno Unito ha inoltre chiesto il riconoscimento dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, nonché della direttiva 2002/53/CE.
- (7) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE non cambierà e continuerebbe ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2021.
- (8) La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e la sua equivalenza con le prescrizioni dell'Unione e ha concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi sono effettuate in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE nonché le pertinenti prescrizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.
- (9) Pertanto, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi dopo la fine del periodo di transizione, è opportuno riconoscere l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate per le sementi prodotte nel Regno Unito e certificate ufficialmente dalle autorità di tale paese.
- (10) La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e l'equivalenza con le disposizioni relative alle selezioni conservatrici a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. La Commissione ha concluso che i controlli di tali selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.
- (11) È pertanto opportuno riconoscere l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici disciplinati dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE effettuati nel Regno Unito.
- (12) Il Regno Unito dovrebbe quindi essere incluso nell'allegato I della decisione 2003/17/CE e nell'allegato della decisione 2005/834/CE, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE.
- (14) Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020, e al fine di garantire la continuità, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

